



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 46 del 03/11/2022

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Massimo Ledda

Oggetto: Limitazione all'utilizzo dell'acqua distribuita dalla rete idrica presso la via Mare di Porto Torres per non conformità ai parametri di legge.

IL SINDACO

Vista la nota dell'ATS - Azienda Tutela Salute, pervenuta in data 3 novembre 2022 prot. n. 2022/44489 con la quale il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato che le analisi effettuate su campioni d'acqua prelevati il 02.11.2022 da personale dell'ATS hanno evidenziato la non conformità ai sensi del D. Lgs 31/01, e ss.mm.ii., per il parametro Torbidità in ragione di 5,2 NTU nel punto denominato "Nicchia esterna via Mare 3";

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad adottare misure di competenza a tutela della salute pubblica, in ragione degli effetti sulla stessa, mediante apposito provvedimento cautelativo fino all'effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga la conformità ai parametri;

Ravvisata l'urgenza e la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica a carattere locale, dando tempestivamente comunicazione alla cittadinanza;

Visti:

- il decreto legislativo n. 31/2001, recante "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e, in particolare, l'art. 10 (provvedimenti e limitazioni d'uso) che, al comma 4, prevede quanto segue: *Il sindaco, l'azienda unità sanitaria locale, l'Autorità d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza*;

- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 50, recante la competenza sindacale in materia di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

1. è fatto divieto nelle civili abitazioni e nelle attività commerciali di qualsiasi natura della via Mare di Porto Torres di utilizzare per il consumo umano l'acqua erogata dalla rete idrica comunale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

2. è consentito l'utilizzo dell'acqua solo per gli usi igienici;
3. all'Ente Gestore del servizio idrico, Abbanoa S.p.A.
 - di **attivare immediatamente** il sistema di erogazione sostitutiva di acqua potabile per le utenze di via Mare;
 - di effettuare i controlli interni previsti dal D. Lgs. 31/2001 comunicando entro 48 ore, al Comune di Porto Torres e al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della ATS Sardegna di Sassari le cause della non conformità, i provvedimenti che si intendono adottare al fine di fornire acqua con i requisiti di legge, i tempi previsti per il rientro dei parametri e gli esiti favorevoli dei controlli interni

DISPONE

che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante i vari canali istituzionali disponibili: avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito *web* dell' Ente e *social network*.

Che la presente ordinanza sia inviata tramite posta elettronica certificata a:

- ABBANOVA SpA - protocollo@pec.abbanoa.it
- ATS Sardegna Sassari, Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N. - siannord.h2o@pec.atsardegna.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres;
- Polizia di Stato – gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura- UTG Sassari - prefettura.prefss@pec.interno.it;
- Comando Polizia Locale di Porto Torres.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO